

**INFORMATIVA CONGEDI PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO**

Per l'anno 2020 a decorrere dal 9 settembre e sino al 31 dicembre 2020 è stata introdotta la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, la possibilità di fruire di un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente (ossia avente stessa residenza anagrafica) e minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Il Congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa.

La fruizione del congedo è riconosciuta per tutti i figli minori di anni 14 che siano destinatari di provvedimenti di quarantena ad uno solo dei genitori oppure ad entrambi, ma non negli stessi giorni.

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal su citato Dipartimento di Prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica parzialmente sovrapposti relativi allo stesso o ad altri figli si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità.

L'indennità erogata è pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto disposto nell'art. 23 T.U maternità/paternità (Decreto legislativo n. 151/2001), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Per presentare domanda di congedo per quarantena scolastica dei figli si deve utilizzare la procedura di 'domanda di congedo parentale', all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore sarà richiesto se si vuole presentare domanda per il congedo per quarantena scolastica dei figli. Spuntando il 'no' sulla domanda di congedo COVID-19 ed il 'si' sulla domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio, la procedura consentirà l'acquisizione di una domanda di congedo per quarantena, mentre, qualora si volesse procedere con la normale domanda di congedo parentale dovrà essere spuntato il 'no' su entrambe le altre opzioni di domanda congedo COVID-19 e congedo per quarantena scolastica del figlio.

L'accesso al congedo per quarantena scolastica dei figli risulta possibile solo a condizione che:

- Il richiedente abbia in essere un rapporto di lavoro;
- Il richiedente non svolga attività di lavoro in modalità agile a causa della quarantena del figlio (art. 5 comma 1 D.L. 111/2020) o ad altro titolo negli stessi giorni di fruizione del congedo per quarantena scolastica del figlio;
- Il figlio per cui si fruisce del congedo sia minore di anni 14;
- Il richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per il quale è richiesto il congedo stesso;
- Il figlio per il quale si fruisce di congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
- L'altro genitore convivente con il minore posto in quarantena non svolga attività lavorativa in modalità agile;

Con la presentazione della domanda si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

- di non svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell'art.5, comma 1, del DL 111/2020 o ad altro titolo negli stessi giorni di fruizione del congedo per quarantena scolastica del figlio;
- che, durante la fruizione del congedo di cui trattasi, il figlio per cui si richiede il congedo ha la stessa residenza anagrafica del richiedente;
- che l'altro genitore non è anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo oppure (qualora l'altro genitore sia anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) che durante i giorni di congedo richiesti l'altro genitore non fruisce di congedo per quarantena scolastica del figlio, non svolge a qualsiasi titolo attività di lavoro in modalità agile, non fruisce di congedo parentale per lo stesso figlio, non fruisce dei riposi giornalieri della madre o del padre (cd. riposi per allattamento) per lo stesso figlio, non è disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa, non sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CI-SOA, NASpI e DIS-COLL, non è in un periodo di pausa contrattuale previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale, non si sta astenendo dall'attività lavorativa a titolo di maternità/paternità per lo stesso figlio.

Si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell'applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.

Si invita a consultare per ogni ulteriore informazione la circolare emessa dall'istituto contenente le indicazioni amministrative e le istruzioni per accedere al congedo per quarantena scolastica dei figli.